

Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2022

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2022

Adunanza ordinaria del 19/05/2022 ore 15:00 seduta pubblica. Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,19.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 28 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	Х	-	Bartolozzi Elena	Х	-
Belgiorno Claudio	Х	-	Betti Eva	Х	-
Biagioni Marco	Х	-	Calussi Maurizio	Х	-
Cocci Tommaso	Х	-	Curcio Marco	Х	-
Facchi Antonio Nelson	Х	-	Faltoni Monia	Х	-
Fanelli Giannetto	-	Х	Garnier Marilena	-	Х
Guerrini Martina	Х	-	La Vita Silvia	-	Х
Lafranceschina Mirko	Х	-	Lin Teresa	Х	-
Longobardi Claudia	Х	-	Maioriello Carmine	Х	-
Mugnaioni Sandra	Х	-	Norcia Silvia	Х	-
Ovattoni Patrizia	-	Х	Romei Enrico	Х	-
Rosati Matilde Maria	Х	-	Sapia Marco	Х	-
Sbolgi Giacomo	Х	-	Sciumbata Rosanna	Х	-
Soldi Leonardo	Х	-	Spada Daniele	Х	-
Stanasel George Claudiu	Х	-	Tassi Paola	Х	-
Tinagli Lorenzo	Х	-	Wong Marco	Х	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti,	con l'assistenza del V	ice Segretario
Generale Giovanni Ducceschi.		•

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Biancalani Luigi, Leoni Flora, Squittieri Benedetta, Sanzò Cristina

(omissis il verbale)



Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2022

II Consiglio

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (luc);
- la predetta luc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (luc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09.07.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (lacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;





- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- vista la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF nella quale il Ministero specifica che "la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che



sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756. "

 ad oggi non risulta ancora approvato il decreto né disponibile sul portale del federalismo fiscale l'applicazione;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;


Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021-2023, la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi 2022-2024 relativo all'esercizio provvisorio.

Visto

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1 comma 762 della Legge 160/2019 stabilisce che In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16





giugno e la seconda il 16 dicembre e che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Considerato che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il D.L. 20/02/2017, n. 14 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge dalla L. 18/04/2017, n. 48 che prevede al comma 1-bis dell'art. 7 la possibilità per i comuni di deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati secondo le indicazioni stabilite nella stessa legge;

Vista la L. 22/06/2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2022;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate, in data 28.04.2022, in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo Economico, Finanze, Patrimonio, Politiche Comunitarie", in data 18.05.2022;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 28

Favorevoli 19 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Guerrini,

Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,

Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti 6 Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Soldi, Stanasel, Cocci

Contrari 3 Curcio, Spada, Maioriello

APPROVATA



Delibera

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:


	Descrizione	Maggiorazione spettante al Comune	Aliquota finale
1	aliquota ordinaria		1,06%
2	Maggiorazione spettante al Comune per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D		
2.1	immobili appartenenti alla categoria D7 utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva	0,26%	1,02%
2.2	tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli riportati al punto 2.3	0,30%	1,06%
2.3	immobili conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell'art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104	0,15%	0,91%
3	Aliquota per immobili appartenenti alle categorie C3 e C1 utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale:		1,02%





	4	Aliquota per gli immobili, ad esclusione di quelli in categoria D, conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell'art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104	0,53%
	5	Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,60% (da applicarsi sulle sole abitazioni assoggettate ad IMU classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,60%
	6	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
=	7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	0,10%

- 2. di precisare, con riferimento alle aliquote agevolate di cui ai punti 2.1 e 3, che nel caso in cui il soggetto passivo non corrisponda al soggetto utilizzatore (persona fisica o giuridica), l'aliquota agevolata non può essere applicata. Uniche eccezioni ammesse a tale principio, con conseguente applicazione della suddetta aliquota, sono rappresentate dalle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato dalla ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc) di cui il soggetto passivo IMU è titolare o è socio, oppure sia utilizzato dalla società in accomandita semplice (Sas) di cui il soggetto passivo IMU è socio accomandatario.
- 3. di specificare che per poter usufruire delle varie tipologie di aliquote agevolate è necessario osservare le disposizioni previste dal regolamento comunale IMU in materia di aliquote agevolate (art. 22, comma 4 del Regolamento);
- 4. di confermare le detrazioni per l'abitazione principale nella misura prevista dal comma 749 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (euro 200,00)
- 5. di inserire detrazioni, pari a 80,00 € per ogni telecamera installata in favore dei soggetti di al c.1-bis, art.7 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, proponenti progetti che siano stati approvati dal Comune di Prato precisando che:
 - a. le detrazioni possono essere applicate a condizione che gli immobili di proprietà su cui vengono richieste le detrazioni siano nelle immediate vicinanze delle telecamere installate
 - la detrazione è applicabile per le istallazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021;
 - c. la detrazione è applicabile per 2 annualità a partire dal 2022
 - d. nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio la detrazione spetterà ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. La





detrazione può essere applicata anche nel caso in cui esistano beni comuni censibili;

- e. nel caso di progetti presentati da imprese, anche individuali, la detrazione spetta solo se tali imprese sono dotate di almeno dieci impianti;
- f. nel caso di associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti, le detrazioni sono applicate esclusivamente in relazione agli immobili sui quali sono installati gli impianti.
- g. i progetti dovranno essere presentati alla commissione di controllo entro il 30 settembre dell'anno successivo all'installazione. La commissione provvede ad inoltrare i progetti approvati a So-Ri per permettere i controlli sulla corretta applicazione della detrazione
- 6. di demandare al Servizio Risorse Umane e Finanziarie Enti e Società Partecipate la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 28

Favorevoli 19 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,

Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti 6 Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Soldi, Stanasel, Cocci

Contrari 3 Curcio, Spada, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

II Vice Segretario Generale Giovanni II Presidente del Consiglio Gabriele Alberti Ducceschi





Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SR_2022_231.odt.pdf.p7	28/04/2022
	m	
CCF93BC45FD17C6856386CF77DA8AF25B961D9B05A054FDE17F412479C32950F		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_SR_2022_231.odt.pdf.p7	28/04/2022
	m	
234E30EE614613130EA09A8DF389CA3587EA6485BBD0B27E5E0FF88E8995836B		

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 17367693086387135809576657519376300740 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

GIOVANNI DUCCESCHI

codice fiscale DCCGNN58L17G713X num.serie: 1354159021616044837 emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 valido dal 30/11/2021 al 30/11/2024